



ISTITUTO COMPRENSIVO “ANGIULLI – DE BELLIS”

Via Carlo Poerio, 31 – 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Tel. 0804968198 - Cod. Min. BAIC82700Q - Cod. Fisc. 93423110720

e-mail: baic82700q@istruzione.it PEC: baic82700q@pec.istruzione.it Sito internet: www.icangiullidebellis.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFB12V

Castellana Grotte, data del protocollo

Circ. n.

Al Personale Docente di scuola secondaria di primo grado

Al personale A.T.A.

Al DSGA

Ai Genitori

Loro sedi

Oggetto: Direttiva vigilanza e sicurezza. Disposizioni organizzative sulla vigilanza degli alunni di scuola secondaria di primo grado

Con la presente comunicazione si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della vigilanza sugli alunni, che costituisce uno degli aspetti più delicati della vita di relazione di ogni scuola, anche in rapporto al manifestarsi di comportamenti di vivacità, se non irrequietezza, sempre più frequenti tra la popolazione studentesca.

Pertanto si richiede, ai docenti e ai collaboratori scolastici, senso di responsabilità e massima attenzione nella vigilanza stessa, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, qualora dovessero accadere incidenti agli alunni per inadeguata vigilanza (*culpa in vigilando*). A tal proposito, si ricorda che le sanzioni previste in tal caso sono non soltanto di carattere amministrativo, ma anche penale.

Si forniscono, dunque, in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni. Le misure organizzative adottate assicurano la vigilanza degli alunni:

- dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- durante lo svolgimento delle lezioni;
- durante i cambi di turno tra i docenti;
- durante il tragitto dall'aula all'uscita dell'edificio al termine delle lezioni;
- in caso di infortunio.

Tali misure organizzative sono ad integrazione di quanto disposto nel Regolamento già in uso nel nostro Istituto e nelle disposizioni di sicurezza, che trovano applicazione anche nel corrente anno scolastico.

Tutto il personale scolastico è tenuto alla loro conoscenza ed applicazione e alla segnalazione di situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Massima diffusione delle stesse deve essere data da parte del personale:

- agli **alunni**, nel corso delle lezioni in questi primi giorni di avvio dell'anno scolastico a cura dei docenti di classe;

- ai **genitori**, durante gli incontri scuola-famiglia sia individuali che collettivi.

È altresì prevista pubblicizzazione sul sito Web della scuola.

I Collaboratori del Dirigente cureranno l'applicazione di quanto contenuto in questa comunicazione.

Costituisce parte integrante della presente comunicazione l'allegata Direttiva.

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott. Gerardo MAGRO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

l'originale è agli atti

DIRETTIVA PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
DISPOSIZIONI GENERALI ORGANIZZATIVE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S. 2024/2025

PREMESSA

Si ribadiscono, di seguito, le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo-patrimoniale che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della *“responsabilità solidale”* fra Amministrazione e dipendente. Essa ha fondamento nell’art.28 della Costituzione: *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”*. La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito, però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta *“culpa in vigilando”* dei dipendenti è disciplinata dall’art.61 della Legge 11 luglio 1980, n.312, che prevede danno patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (*“prova liberatoria”*) è a carico dell’Amministrazione, che si basa, per la difesa, sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’Istituzione scolastica.

La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli alunni all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez.III, 19-2-1994, n.1623; Cass., sez.I, 30-3-1999, n.3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Vi sono inoltre alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico.

In conclusione, la responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”* (2047). E ancora *“(…) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”* (2048).

L’art.29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *“Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”*. Il personale docente deve essere presente in classe/sezione puntualmente. Presentarsi in ritardo a scuola espone il docente all’attribuzione della *“culpa in vigilando”*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, (...) di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e di sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*.

MISURE ORGANIZZATIVE

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate.

Le seguenti misure organizzative e disposizioni adottate dal Dirigente Scolastico, riguardanti la vigilanza sugli alunni, hanno applicazione in tutte le aree di pertinenza (interne ed esterne) del plesso “S.N.De Bellis” dell’Istituto Comprensivo “Angiulli-De Bellis” per l’anno scolastico 2024-2025.

Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica, che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di attività didattiche/educative.

➤ **VIGILANZA DALL'INGRESSO NELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Compiti dei collaboratori scolastici

Il collaboratore scolastico assegnatario di chiavi ha il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito. Sempre il personale ausiliario (come da individuazione del DSGA) sorveglierà il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità dei portoni, che saranno richiusi al termine dell'orario di ingresso.

I collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni, nelle rispettive aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione immediata al personale di segreteria incaricato, che provvederà alla sostituzione del docente assente. I collaboratori scolastici vigileranno affinché, dopo l'entrata degli alunni, nessuno soste nel cortile della scuola.

Compiti dei docenti

L'insegnante di scuola secondaria di primo grado ha l'obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche per accogliere gli studenti nella rispettiva aula. Nel caso vi fossero impedimenti oggettivi, e non imputabili alla propria volontà, ad essere presente in orario, il docente avviserà immediatamente la scuola, che organizzerà, in sua assenza, la sorveglianza.

➤ **VIGILANZA DURANTE L'INTERA ATTIVITA' DIDATTICA**

Tutto il personale, secondo le modalità che seguono, è responsabile della vigilanza degli alunni, che va espletata senza soluzione di continuità.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e alunni). A tal fine, i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare il DSGA.

Compiti dei docenti

L'insegnante ha l'obbligo di vigilare e tutelare gli alunni che gli sono stati affidati (gruppo classe, piccolo gruppo ecc.), per tutta la durata del servizio.

Può consentire agli allievi di uscire durante le ore di attività didattiche per recarsi ai servizi igienici, a partire dalla seconda ora. L'uscita dalla classe in orari diversi è consentita solo in casi eccezionali, salvo richieste giustificate formalmente dai genitori. È bene consentire l'uscita a non più di un alunno per volta.

Si ricorda, inoltre, che:

✓ La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo del dovere di vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

✓ Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare, la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'Istituto.

✓ **È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi e/o sedersi sui davanzali delle finestre.** Gli insegnanti cureranno il ricambio dell'aria per il tempo strettamente necessario e sotto la loro diretta sorveglianza: di conseguenza, l'apertura delle finestre durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola.

✓ Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe anche in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come palestra, laboratori, ecc.

✓ **È fatto divieto ai docenti di allontanarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante le ore di attività didattiche.** In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano in cui si trova la classe o il docente di sostegno, contitolare della classe, di vigilare momentaneamente sugli alunni. **Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.** Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento degli stessi.

➤ VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO ORARIO DEI DOCENTI

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza degli alunni. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza del gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà su di loro finché non sarà giunto il docente in servizio nel piano orario successivo. In caso di ritardo o assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli allievi fino alla normalizzazione della situazione, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza.

Compiti dei docenti

Gli insegnanti, al momento del cambio orario, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata l'attività didattica successiva. Qualora il docente abbia terminato il proprio servizio, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'orario successivo.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli alunni, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

➤ VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

Durante la ricreazione il docente è pienamente responsabile della vigilanza degli alunni.

➤ VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Compiti dei collaboratori scolastici

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività curricolari, si dispone che presso ciascuna porta di uscita degli edifici sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. I collaboratori scolastici vigileranno affinché, dopo l'uscita degli alunni, nessuno soste nel cortile della scuola.

Compiti dei docenti

Il docente accompagna in fila i propri alunni all'uscita secondo la tabella oraria predefinita. È vietato far uscire il gruppo classe prima del suono della campanella. In nessun caso, gli alunni possono uscire prima del termine delle lezioni, senza che vengano prelevati dai genitori o da persone delegate. All'uscita da scuola i docenti devono affidare gli alunni solo ed esclusivamente ai genitori salvo richiesta di autorizzazione all'uscita autonoma presentata da questi ultimi alla scuola.

➤ VIGILANZA SUGLI ALUNNI BISOGNOSI DI SOCCORSO. COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

La vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso deve sempre essere assicurata dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

La vigilanza sugli alunni bisognosi di soccorso che hanno accusato malesseri o hanno subito infortuni a scuola prevede la segnalazione tempestiva e la richiesta di intervento del personale **adde**to al **primo soccorso**, che provvede a prestare le cure necessarie nei primi minuti e nel periodo di attesa dell'arrivo del soccorso specializzato del 118, il cui intervento è richiesto nelle situazioni gravi. **In tutti i casi, deve essere avvertita la famiglia dell'alunno.**

Nel caso di persona colpita da infortunio o malore, il personale presente deve:

- ✓ **valutare** con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e **chiamare gli addetti al primo soccorso** perché effettuino i possibili interventi;
- ✓ **contattare telefonicamente** i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e possano intervenire immediatamente;
- ✓ se è necessario e i genitori non sono reperibili, chiamare l'ambulanza e seguire l'alunno, affidando il resto della classe ad altri docenti e/o ai collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra;
- ✓ **informare** il Dirigente scolastico (attraverso la Segreteria) per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità;
- ✓ in caso di infortunio, **l'insegnante presente**, ai fini della procedura assicurativa, deve redigere una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare tempestivamente in Segreteria, che dovrà contenere: generalità dell'alunno, sede e classe; dinamica dell'incidente, luogo, data e ora; nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate;
- ✓ **inoltrare** denuncia dell'accaduto il giorno stesso (o comunque entro le 24 ore).

Si ricorda, inoltre, che non è consentito al personale della scuola somministrare medicinali agli alunni. In casi particolari, la famiglia dovrà farne richiesta al Dirigente scolastico, che impartisce le eventuali opportune istruzioni.

➤ **VIGILANZA EDUCATIVA**

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, cyber bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.

I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati anche nella loro rilevanza disciplinare. A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle annotazioni sul registro di classe.

Naturalmente, situazioni che risultino particolarmente difficili da gestire devono essere rappresentate dai docenti di classe al Dirigente scolastico per eventuali iniziative degli organi di competenza.

Il Dirigente Scolastico

F.to Dott. Gerardo MAGRO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

l'originale è agli atti